

BGer 8C_638/2022 vom 24. November 2022

Bundesgericht, 2022-11-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_8C_638_2022

FR: TF 8C_638/2022 du 24 novembre 2022

IT: TF 8C_638/2022 del 24 novembre 2022

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 con riferimenti).

E. 1.2

L' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF prevede che il ricorso al Tribunale federale, per essere ammissibile (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti.

E. 1.3

Il diritto dell'assistenza sociale è retto sostanzialmente dal diritto cantonale e dinanzi al Tribunale federale può essere concretamente censurata solo la lesione di diritti fondamentali, segnatamente la violazione del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost. ; sul tema cfr. DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2 con riferimenti) e, in questo caso, le esigenze poste alla motivazione del ricorso sono particolarmente rigorose (art. 106 cpv. 2 LTF ; cfr. DTF 139 I 229 consid. 2.2 con riferimenti), ovvero il ricorrente deve esporre in maniera chiara e dettagliata, confrontandosi puntualmente con i considerandi della sentenza impugnata, in quale misura sarebbero violati i suoi diritti fondamentali.

E. 2.1

L'oggetto del contendere dinanzi all'autorità giudiziaria cantonale era la legittimazione a trattenere mensilmente dalle prestazioni assistenziali del ricorrente un importo a titolo di parziale rimborso di fr. 5975.20 riferito alla decisione dell'USSI del 5 agosto 2020, cresciuta nel frattempo in giudicato, per i mesi da agosto 2021 ad aprile 2022.

E. 2.2

La Corte cantonale ha concluso che tale era il caso e ha accertato la correttezza degli importi trattenuti, a conferma della decisione su reclamo dell'USSI del 6 maggio 2022. Essa ha altresì evidenziato che il rimborso era stato effettuato solo parzialmente e che l'USSI aveva anche reso il 3 maggio 2022 una decisione sulle trattenute per i mesi da maggio a novembre 2022, ma che non era ancora stata emanata una decisione su reclamo sulle censure mosse da A. _____ contro tale decisione. Per questo motivo la Corte cantonale ha pronunciato che il ricorso, nella misura della sua ricevibilità, è respinto e gli atti trasmessi all'USSI affinché decida sul reclamo interposto da A. _____ contro la decisione del 3 maggio 2022.

E. 2.3

Con il ricorso introdotto al Tribunale federale il 2 novembre 2022 (timbro postale), il ricorrente si limita a comunicare la sua volontà di ricorrere contro, tra l'altro, "il Tribunale cantonale", limitandosi segnatamente ad allegare il suo precedente gravame - pervenuto al Tribunale cantonale l'8 giugno 2022 - contro la decisione dell'USSI del 6 maggio 2022, chiedendo sostanzialmente di prenderne atto. Il ricorrente trascura che la sola ripetizione o il rinvio a conclusioni o scritti in sede cantonale non è sufficiente per adempiere i requisiti di motivazione dinanzi al Tribunale federale (art. 42 cpv. 2 LTF), ma che occorre confrontarsi con i considerandi della sentenza impugnata, in particolare nel caso in esame dimostrando il carattere arbitrario degli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte cantonale. Il ricorrente omette così di confrontarsi con la necessità di motivazione a tal riguardo.

E. 3

Il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte e pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF , esso deve essere dichiarato inammissibile.

E. 4

Viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.